



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

Settore Sport, Provveditorato

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE  
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BAR E RISTORO  
PRESSO IL BOCCIODROMO COMUNALE DI P.LE ATLETI  
AZZURRI D'ITALIA A CREMONA

TRA:

il Sig. \_\_\_\_\_ per la carica \_\_\_\_\_, in rappresentanza del Comune di Cremona, codice fiscale 00297960197, di seguito denominato parte Concedente e

il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, nella sua qualità di rappresentante legale della società \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ e Partita Iva \_\_\_\_\_ di seguito denominato parte Concessionaria

### PREMESSE CHE

- richiamata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102/804/04 del 18 dicembre 2003 esecutiva ai sensi di legge ed avente per oggetto: "Regolamento per la Gestione e l'Uso degli Impianti Sportivi Comunali";
- richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 253 del 21 febbraio 2024, esecutiva ai sensi di legge, ed avente per oggetto "Concessione dell'area dedicata al servizio bar e ristoro situata all'interno dell'impianto sportivo denominato Bocciodromo Comunale, sito a Cremona in Piazzale Atleti Azzurri d'Italia per il periodo dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2030: indizione seconda procedura negoziata previa preliminare indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare.";
- richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 624 del 18 aprile 2024, esecutiva ai sensi di legge, ed avente per oggetto "Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata senza bando esperita a mezzo della piattaforma Sintel, all'impresa LUPA srl, con sede legale a Cremona in Corso Vittorio Emanuele n. 68, della concessione in uso e gestione dell'area bar e ristoro situata all'interno dell'impianto sportivo denominato Bocciodromo Comunale sito in Piazzale Atleti Azzurri d'Italia per il periodo dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2030";
- richiamato il contratto esecutivo ai sensi di legge ed avente per oggetto: "Concessione in uso e gestione del servizio bar e ristoro presso il Bocciodromo comunale di Piazzale Atleti Azzurri d'Italia a Cremona per il periodo dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2023" registrato a Cremona al n. rep. 483 serie 3 del 28 maggio 2024;
- richiamata la Deliberazione di Giunta n. 143 del 29 maggio 2024, esecutiva ai sensi di legge ed avente per oggetto: "Bocciodromo Comunale sito a Cremona in Piazzale Atleti

Azzurri d'Italia: formulazione indirizzi in merito alla gestione dell'area esterna di competenza dell'impianto sportivo";

- richiamata la Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, ed avente per oggetto: " \_\_\_\_\_ "

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 (Oggetto della concessione)**

1. La presente concessione contempla la gestione di un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande per l'attività di "bar-caffè e simili" (lettera f Deliberazione Giunta Regionale 23 gennaio 2008 n. VIII/6495). Il Concedente affida, pertanto, al Concessionario, che accetta, la Concessione, anche tramite soggetti da esso autorizzati, relativa alla gestione del bar e ristoro presso il Bocciodromo comunale in Piazzale Azzurri d'Italia, **comprensiva anche dell'area esterna posta al di sotto del porticato.**

### **ART. 2 (Durata della concessione)**

**1. La durata della concessione è stabilita in anni 6, rinnovabile per altri 6, a decorrere dal 1° luglio 2024 e scadenza al 30 aprile 2030, di pieno diritto, senza bisogno di preavviso e/o di disdetta.**

2. Al termine è prevista la possibilità di rinnovare la concessione sulla base di un nuovo accordo, rinegoziato tra le parti. In caso di mancato rinnovo, il concessionario non potrà comunque pretendere compensi o indennizzi di sorta.

### **ART. 3 (Impiantistica e lavori di riqualificazione)**

1. Il Concessionario è tenuto a prendere in consegna la parte di immobile, comprensiva dei locali evidenziati nella planimetria allegata al presente contratto, la porzione di area esterna riservata a zona plateatico e le attrezzature annesse, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione, ed a gestirli in modo continuativo, alle condizioni tutte,

inscindibili, previste dalla presente convenzione. Riferimenti Catastale: Foglio 106 – Mappale 136/parte.

2. All'atto della consegna dell'immobile sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, l'inventario e lo stato di consistenza dello stesso immobili ed eventuali attrezzature relative. Tali atti, sottoscritti dalle parti, costituiranno parte integrante e sostanziale della convenzione.

3. Il concessionario del servizio bar e ristoro è tenuto ad eseguire i seguenti interventi di riqualificazione, da effettuarsi entro il primo anno dalla sottoscrizione del contratto:

- ristrutturazione bagni uomini – donne – disabili;

- installazione sottomisure contatori, salvo che i lavori non siano tecnicamente possibili o eccessivamente onerosi (superiori a 10.000,00 €)

4. Il concessionario del servizio bar e ristoro è tenuto altresì alla realizzazione degli interventi di riqualificazione proposti all'interno del Progetto tecnico presentato in fase di partecipazione alla procedura negoziata ed inseriti all'interno dell'Allegato A) al presente contratto. Tali interventi potranno essere effettuati nel corso di tutta la durata del presente contratto.

5. Inoltre, ottenute le dovute autorizzazioni da parte degli Uffici competenti, il Concessionario si farà carico della riqualificazione della parte esterna del Bocciodromo posta sotto il porticato al fine di destinare l'area ad attività correlate allo sport ed altre finalità ricreative e culturali (presentazioni, premiazioni, eventi sportivi, ecc.). Nello specifico provvederà a smantellare i due campi di bocce posti sotto il porticato ed eventualmente, nel caso si riescano ad ottenere le specifiche autorizzazioni, installerà un maxischermo e specifici arredi finalizzati alla realizzazione delle attività per cui l'area sarà destinata.

6. L'ammontare complessivo degli investimenti, al lordo di tutti gli oneri, è interamente posto a carico del Concessionario e si intende remunerato unicamente con il diritto di

gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio di bar e ristoro del Bocciodromo Comunale.

#### **ART. 4 (Apertura del bar e servizio ristoro)**

1. L'apertura e la chiusura del servizio di bar e ristoro dovranno essere compatibili con gli orari di apertura e chiusura della parte sportiva del Bocciodromo Comunale.
2. In caso di eventi sportivi il servizio di bar e ristoro dovrà rimanere attivo fino al termine della manifestazione.
3. Il gestore del servizio bar e ristoro in caso di eventi sportivi dovrà dare la propria disponibilità agli Organizzatori e non potrà organizzare a sua volta eventi in contemporanea.
4. Dovranno essere rispettate eventuali restrizioni determinate dalle autorità pubbliche per emergenza sanitaria.

#### **ART. 5 (Uso del Bar e servizio di ristoro)**

1. L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto, oltre a quanto stabilito con il presente atto, anche delle norme finalizzate alla tutela dell'incolumità, salute, igiene e quiete pubblica.
2. E' vietata l'installazione di "slot machine".
3. Qualsiasi variazione riferita alla composizione societaria del gestore del bar, dovrà essere comunicata al Concedente.
4. Il concessionario è tenuto alla stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile, per eventuali danni a terzi, derivati dall'esercizio della propria attività all'interno dell'impianto.

## **ART. 6 (Adempimenti)**

1. Il Concessionario del servizio di bar e ristoro in oggetto dovrà, con proprio personale e con gestione a proprio rischio, garantire i seguenti adempimenti:

- apertura e chiusura al pubblico del pubblico esercizio;
- pulizia dei locali assegnati e della parte esterna;
- rendersi disponibile al servizio cassa per la società bocciofila, che gestisce la parte dei campi da gioco, tramite accordi diretti con la stessa;
- segnalare con tempestività disfunzioni o guasti riscontrati nel funzionamento degli impianti tecnologici od altro che interessi la manutenzione straordinaria;
- conduzione di tutti gli impianti tecnologici e stipula relativi contratti di manutenzione ordinaria (nello specifico degli impianti caldaia e teleriscaldamento);
- provvedere alla custodia dell'esercizio pubblico negli orari di apertura;
- provvedere alla manutenzione ordinaria dell'area assegnata e delle attrezzature per la loro conservazione, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna;
- provvedere a proprie spese e in nome proprio, all'acquisto del materiale d'uso per le procedure di pulizia, sanificazione e disinfezione;
- provvedere affinché il servizio bar venga espletato negli orari di funzionamento del Bocciodromo;
- provvedere al mantenimento in perfetta efficienza dell'impiantistica antincendio e alla manutenzione dell'impianto di allarme, in conformità alla normativa vigente in materia, anche attraverso del rimborso pro quota sostenute dal Comune per la manutenzione ordinaria dello stesso;
- vigilare sull'osservanza dei criteri di utilizzo degli impianti stabiliti dal regolamento d'uso e garantirne la corretta applicazione.

## **ART. 7 (Canone)**

1. Il Concessionario dovrà corrispondere al Concedente **un canone annuo di € 12.901,75 + Iva**, suddiviso in rate mensili scadenti il giorno 5 del mese, a fronte di emissione di fattura elettronica da parte dell'Ufficio Sport del Comune.

## **ART. 8 (Responsabilità in ordine all'agibilità)**

1. Il Concedente nella considerazione che l'impiantistica e quindi tutto il "complesso Bocciodromo", viene consegnato nello stato di fatto con l'agibilità dell'Autorità Tutoria C.P.V.L.P.S., puntualizza che ogni variazione o modifica della struttura e degli impianti tecnologici (elettrici, idraulici, ecc.) deve essere soggetta all'approvazione del Concedente, che si intende pertanto sin d'ora sollevata per eventuali riscontri, da parte dell'autorità tutoria, non conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igienicità dell'impianto, per manomissioni non autorizzate.

## **ART. 9 (Oneri e responsabilità del Concessionario)**

1. Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria dell'area a lui assegnata sono a carico del Concessionario. Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie, rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria amministrazione.

2. Sono altresì a carico del Concessionario, oltre le spese per il personale e quelle di cui al precedente art. 7), le spese per luce, acqua, forza motrice, gas e/o quelle per l'energia termica in base ai millesimi calcolati dagli uffici competenti, fino alla ripartizione dei contatori o installazione di sottomisure.

3. Il Concedente provvederà all'invio al Concessionario di fattura relativa ai suddetti costi, secondo la scadenza prevista in bolletta.

4. Il Concessionario si impegna altresì, a stipulare idonee e congrue polizze di responsabilità civile verso terzi per lo svolgimento della propria attività commerciale, nonché per la garanzia degli immobili e degli impianti, ad integrazione delle eventuali polizze assicurative stipulate dall'Amministrazione Comunale.

5. Il Concessionario è responsabile di tutti i danni e di tutte le conseguenze e sopravvenienze onerose, derivate agli utenti; servizi ed accessori, ad eccezione di atti vandalici o eventi catastrofici, e si impegna a manlevare ed a rendere indenne il Concedente da ogni eventuale pretesa dovesse essere avanzata nei suoi confronti .

6. Il Concessionario, entro il 30 giugno di ogni anno (o comunque in base alle proprie scadenze fiscali), è tenuto alla presentazione del Bilancio dell'esercizio precedente, relativamente alla gestione dell'attività commerciale del bar e ristoro.

#### **ART. 10 (Oneri del Concedente)**

1. Sono a carico del Concedente le spese per la manutenzione straordinaria, come previsto dall'art. 1005 del Codice Civile, salvo quanto specificato al precedente art. 3. In caso d'urgenza, il Concessionario potrà chiedere d'essere autorizzato a disporre le manutenzioni straordinarie, anticipandone la spesa, salvo rivalsa a carico del Concedente, a presentazione di regolari titoli di spesa. L'autorizzazione é data dal Concedente sulla base di preventivo di spesa redatto dal Concessionario e sottoposto a parere di congruità dell'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Il Concedente, qualora fossero necessari interventi di manutenzione straordinaria, che comportino la chiusura anche parziale dell'impianto, non sarà tenuto ad indennizzi di sorta nei confronti del Concessionario.

3. Il Concedente sarà tenuto a concordare i tempi degli interventi di manutenzione straordinaria con il Concessionario.

4. Il Comune provvede alla copertura dei rischi di responsabilità civile contro terzi, per eventuali danni imputabili esclusivamente e direttamente alle strutture, impianti ed attrezzature di proprietà del Comune medesimo.

#### **ART. 11 (Integrazione o realizzazione di strutture)**

1. Il Concessionario si obbliga alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 3 nel corso di tutta la durata della convenzione dalla sottoscrizione del presente contratto, salvo revoca della presente convenzione.

2. Tutte le opere o le ristrutturazioni che verranno realizzate, indipendentemente dall'organo che le ha finanziate, rimarranno di proprietà del Concedente.

### **ART. 12 (Pubblicità)**

1. E' consentito al Concessionario l'esercizio, in nome proprio o con sub-concessione, della pubblicità all'interno dell'area assegnata previo benestare dell'Amministrazione Comunale per quanto concerne il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità esistente, nel rispetto delle vigenti norme.
2. L'Amministrazione Comunale è esentata da tutte le spese per il collocamento del materiale pubblicitario.
3. Il Concessionario è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità.

### **ART. 13 (Obblighi ed oneri generali e speciali a carico del Concessionario)**

1. Il Concessionario o chi per esso, si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti ai lavori sopra specificati e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.
2. Il Concessionario o chi per esso si impegna, inoltre, ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente il vigente contratto di lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengano nel corso del tempo.
3. Il Concessionario o chi per esso sarà pure responsabile dell'onestà e della idoneità del proprio personale e, comunque, dei danni che fossero arrecati a cose, persone ed immobili, dal personale stesso.
4. Il Concessionario o chi per esso , prima di assumere la concessione, dovrà comunicare l'elenco nominativo del personale che verrà impiegato nel servizio e le eventuali variazioni

che si verificheranno nel corso della gestione. Potrà comunque avvalersi di terzi per l'espletamento delle attività connesse alla gestione previa comunicazione al Concedente, che potrà opporsi per gravi motivi.

5. Il Concedente si riserva il diritto, per fondati e gravi motivi, di chiedere l'esclusione dal servizio di quei dipendenti che non fossero ritenuti idonei.

#### **ART. 14 (Clausola sociale)**

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali inerenti al personale sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'amministrazione e di ogni indennizzo.

2. L'aggiudicatario, pertanto, dovrà assicurare il servizio con proprio personale e si impegna, partecipando alla presente gara, a rispettare tutti gli obblighi di legge in materia di assicurazioni sociali, previdenziali ed infortunistiche verso gli addetti ai servizi in oggetto e, libera sin da ora il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni o per ogni altro danno in conseguenza dell'espletamento dei servizi stessi.

3. L'aggiudicatario si impegna altresì a garantire a tutti gli addetti, durante l'esecuzione della concessione, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo di lavoro vigente per la categoria di appartenenza (Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo (Confcommercio) e ad osservare qualsiasi norma, indirizzo o regolamento, in materia di lavoro.

4. Ai sensi degli artt. 11 e 57 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto del contratto nazionale e territoriale in vigore per il settore connesso all'attività oggetto della concessione, al rispetto delle disposizioni di legge in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, all'osservanza di tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale.

5. L'aggiudicatario è inoltre tenuto ad adottare ogni misura orientata a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

### **ART. 15 (Divieto di sub-concessione)**

1. Il Concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte, anche temporaneamente, la gestione di cui alla presente convenzione, salvo autorizzazione del Concedente, su motivata istanza.

### **ART. 16 (Divieto di sospensione della gestione)**

1. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa, senza il preventivo benestare del Concedente, salvo causa di forza maggiore. In tal caso le sospensioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Concedente e successivamente agli Organi di Stampa per una doverosa informazione all'utenza.

### **ART. 17 (Priorità del Concedente)**

1. Le iniziative promosse dai servizi comunali hanno diritto di precedenza sull'uso dell'impianto nei confronti di qualsiasi altra organizzata dal Concessionario o dallo stesso autorizzata purché non modifichi il programma a suo tempo approvato ai sensi dell'art. 11) - al punto c) per quanto riguarda l'utilizzo degli impianti per gare e manifestazioni - e ne sia data comunicazione con almeno 20 giorni di anticipo.

### **ART. 18 (Responsabile)**

1. Per la gestione del bar e servizio ristoro del Bocciodromo , dovrà essere indicato, da parte del Concessionario, il Responsabile al quale il Concedente farà riferimento per le problematiche conseguenti alla stipula della presente convenzione.

### **ART. 19 (Cessazione del rapporto)**

1. La concessione è revocabile in ogni momento per ragioni di pubblico interesse, con preavviso di 90 giorni. La revoca non comporta diritto alcuno di risarcimento a favore del Concessionario.

2. In ogni caso di cessazione del rapporto, il Concessionario é tenuto a restituire gli impianti, gli arredi e le attrezzature, servizi accessori ecc. nello stato in cui gli sono stati

consegnati, salvo il normale deperimento per l'uso che sarà constatato da due periti di parte, e sempre che il deterioramento non sia dovuto a mancanza od omessa manutenzione ordinaria e periodica.

3. In ogni caso di cessazione, il Concedente può disporre che il Concessionario prosegua nel servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per la continuazione della gestione.

4. Sussiste per il Concessionario il diritto di rinuncia alla gestione per ragioni motivate. Comunque dovrà dare regolare disdetta, con lettera raccomandata, al Concedente, sei mesi prima della fine di ogni anno solare e comunque portare a termine per l'anno in corso la gestione dell'intero centro e delle sue attività, come da programma approvato.

#### **ART. 20 (Motivazioni di revoca)**

1. E' altresì applicabile la revoca della concessione, nei seguenti casi:

- per il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 14;
- inadempienze alle prescrizioni di cui all'art. 5) della presente convenzione, salvo i casi di forza maggiore;
- inadempienze gestionali che devono essere prestate nel pieno rispetto di tutte le norme in materia, nonché con tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità pubbliche possono emanare nelle materie indicate;
- incompatibilità alla normativa antimafia;
- inadempienze economiche nei confronti del Concedente o di terzi;
- inadempienze gravi alle prescrizioni previste dalla presente convenzione.

#### **ART. 21 (Risarcimento danni)**

1. Per la violazione agli obblighi assunti il Concedente si riserva la facoltà di agire per il risarcimento dei danni che dovessero verificarsi nel corso della concessione.

## **ART.22 (Penalità)**

1. Qualora siano accertati fatti, comportamenti od omissioni, che costituiscono violazione del presente contratto, ovvero violazioni di norme o di regolamenti, che possano condurre a disservizio, il Concedente contesterà formalmente gli addebiti, indicando il termine ritenuto congruo, comunque non inferiore ad 8 giorni lavorativi, per eventuali giustificazioni.

2. Qualora il Concessionario non provveda a fornire, entro il termine suddetto, le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Concedente, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, potrà irrogare nei successivi 8 giorni lavorativi, con atto motivato, una sanzione, fatto salvo quanto previsto circa la risoluzione del rapporto.

3. Le sanzioni per le infrazioni agli obblighi, derivanti dal presente contratto e dall'offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 100,00 ed € 5.000,00, a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva, nell'arco di 90 giorni, la penalità già applicata, potrà essere aumentata fino al raddoppio.

## **ART. 23 (Deposito cauzionale)**

1. A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolarità dell'esecuzione della convenzione il Concessionario ha già versato al Concedente con la sottoscrizione del contratto citato in "Premesse" una cauzione pari ad €. 1.000,00 (mille euro) con reversale 2024/4510, secondo la normativa di legge vigente.

2. La cauzione potrà essere costituita a mezzo di assegno circolare oppure in titoli di Stato garantiti dallo Stato o con fidejussione bancaria o assicurativa.

## **ART. 24 (Norme finali)**

1. Il Concessionario è tenuto alla piena osservanza delle norme contenute nella presente convenzione. Per quanto non espressamente previsto si provvederà, mediante accordi, ad effettuare le eventuali integrazioni o modifiche.

2. Il Concedente si riserva la facoltà di effettuare controlli gestionali e di comportamento con propri incaricati durante le ore di funzionamento degli impianti sportivi. Alle osservazioni poste il Concessionario dovrà fornire adeguate e tempestive delucidazioni.

## **ART. 25 (Spese contrattuali)**

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto.

## **ART. 26 (Controversie)**

1. Per qualsiasi controversia tra le parti, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente e a qualsiasi ragione di dare ed avere, sarà competente una Commissione costituita da:

- Direttore Settore Sport, Provveditorato (o suo delegato);
- Direttore Settore Lavori Pubblici (o suo delegato);
- Responsabile attività (o suo delegato);
- Rappresentante del Comitato Provinciale CONI (o suo delegato).

2. Per controversie non definite dalla Commissione è competente in via esclusiva il Foro di Cremona, ferma la facoltà dell'Amministrazione Comunale di adirne ogni altro competente ai sensi di legge.


## **Indice per Articoli**

<b>Art. 1</b>	<b>Oggetto della Concessione</b>
<b>Art. 2</b>	<b>Durata della Concessione</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Impiantistica e lavori di riqualificazione</b>


<b>Art. 4</b>	<b>Apertura del bar e servizio ristoro</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Uso del bar e servizio ristoro</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Adempimenti</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Canone</b>
<b>Art. 8</b>	<b>Responsabilità in ordine all'agibilità</b>
<b>Art. 9</b>	<b>Oneri e responsabilità del Concessionario</b>
<b>Art. 10</b>	<b>Oneri del Concedente</b>
<b>Art. 11</b>	<b>Integrazione o realizzazione di strutture</b>
<b>Art. 12</b>	<b>Pubblicità</b>
<b>Art. 13</b>	<b>Obblighi ed oneri generali e speciali a carico del Concessionario</b>
<b>Art. 14</b>	<b>Clausola sociale</b>
<b>Art. 15</b>	<b>Divieto di sub concessione</b>
<b>Art. 16</b>	<b>Divieto di sospensione della gestione</b>
<b>Art. 17</b>	<b>Priorità del Concedente</b>
<b>Art. 18</b>	<b>Responsabile</b>
<b>Art. 19</b>	<b>Cessazione del rapporto</b>
<b>Art. 20</b>	<b>Motivazione di revoca</b>
<b>Art. 21</b>	<b>Risarcimento danni</b>
<b>Art. 22</b>	<b>Penalità</b>
<b>Art. 23</b>	<b>Deposito cauzionale</b>
<b>Art. 24</b>	<b>Norme finali</b>
<b>Art. 25</b>	<b>Spese contrattuali</b>

**Art. 26**


**Controversie**



PIANTA PIANO PRIMO



PIANTA PIANO SECONDO



COMUNE DI CREMONA SETTORE LAVORI PUBBLICI <small>26100 CREMONA - via ARONA, 18 - Tel. 0372-49111 - Fax 49199</small>	Auto progetto <input type="checkbox"/>	
	BOCCIODROMO COMUNALE	
Progetto Planimetria piano terra, primo e secondo	Fog. n. 1	Scale 1:200